



Provincia di Ferrara



AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PER LA MISURA 215, "PAGAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR).

Con il presente avviso pubblico si attiva la misura 215 del PSR in attuazione:

- del Reg. (CE) n. 1698/05, sezione 2, Art. 36 lett. a) punto v) sottosezione 1 Art. 40;
- in relazione alla delibera di Giunta Regionale n. 168 del 11/02/08 che approva il Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'Ambiente e Spazio Rurale";
- alle successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363 del 17/03/08, la quale definisce il meccanismo di selezione e le relative delimitazioni;
- alla delibera di Giunta Regionale n. 387 del 08/02/10 che approva il Programma Operativo di Misura e il "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007- 2013".

Si attuano le previsioni del PSR, del PRIP e del Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2), con particolare riguardo alle previsioni finanziarie e alla corretta applicazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto.

1. OBIETTIVI

La Misura 215 è funzionale al perseguimento dell'obiettivo di "favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio - lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento delle produzioni derivate.

2. CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione della Misura contenuta nel P.S.R. 2007/2013;
- all'Allegato 2 del P.S.R. "Buona Pratica Zootecnica e aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale";

- alle ulteriori specificazioni contenute nel “ Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007- 2013”.

La Misura promuove la diffusione di tecniche di allevamento che ne migliorano il benessere rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ), attraverso l’assunzione di impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’Allegato II del Reg. (CE) n. 73/09 (ex articolo 4 e Allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03) e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel Programma, così come disposto dall’articolo 40, comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Per quanto concerne la descrizione delle Buone Pratiche Zootecniche (requisiti minimi) si rimanda al predetto Allegato 2 del P.S.R..

3. DISPONIBILITA' FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente Avviso, sulla base della delibera di Giunta Regionale n. 101 del 28/01/08 come individuata nel PRIP approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2177 del 27/12/07 ed adeguata con la premialità di cui alla delibera di Giunta Regionale 332/10, recepite nella deliberazione di Giunta Provinciale n° 100499/2007 è pari ad **Euro 746.265,00**, destinati a coprire i primi 3 anni di applicazione della misura relativi alla programmazione 2007/2013 per la quale attualmente non sono previste altre aperture della presente misura.

La Provincia di Ferrara per dare seguito all’impegno finanziario previsto dal presente avviso pubblico si atterrà a quanto indicato nel Piano Operativo di Misura con i seguenti valori di incidenza della cifra impegnata.

Specie attivata sul territorio provinciale	I anno di impegno pagamento 2011	II anno di impegno pagamento 2012	III anno di impegno pagamento 2013	
	€	€	€	TOTALE €
Bovina	171.017,00	136.813,60	102.610,20	410.440,80
suina	93.282,00	74.625,60	55.969,20	223.876,80
avicola	15.547,00	12.437,60	9.328,20	37.312,80
Ovina	31.094,00	24.875,20	18.656,40	74.625,60
Totale	310.940,00	248.752,00	186.564,00	746.256,00

4. SPECIE ANIMALI INTERESSATE AL REGIME DI AIUTO

In coerenza con quanto indicato nel Programma Rurale Integrato Provinciale la Misura 215 viene attivata per le specie animali **Bovina, Ovina, Suina ed Avicola** per l’alto significato che le produzioni animali di tali specie rivestono per il territorio in termini di valore sociale ed ambientale.

Gli indirizzi produttivi che si attivano sono:

Specie animale/Indirizzo produttivo
Bovino da latte per latte alimentare
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto
Ovino (Latte e/o Carne)
Galline Ovaiole
Pollo da carne
Suino

Il 55% del budget complessivo sarà destinato al settore Bovino, il 30% al settore Suino, il 5% al settore Avicolo mentre il restante 10% a quello Ovino, attraverso graduatorie specifiche. Alla graduatoria relativa alla specie animale che determini eventualmente un maggiore fabbisogno finanziario rispetto alla disponibilità, potranno essere destinate le eventuali risorse non utilizzate da altra graduatoria, che eventualmente presenti un fabbisogno inferiore alla quota di budget attribuita.

5. BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 215 gli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Provincia di Ferrara e detentori di animali delle specie **Bovina, Ovina, Suina o Avicola**.

Possono accedere agli aiuti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni della Misura 215 del P.S.R. attivati attraverso il presente Avviso e che risultano essere:

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A..

Non possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole:

- che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 U.B.A.; tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno/pagamento;
- che non adottano almeno un impegno di nuova introduzione;
- che rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007/013 - Versione 3 "Esclusioni specifiche".

Qualora le UBA oggetto di impegno/pagamento indicate in domanda siano riferite a ricoveri ubicati nel territorio della Provincia di Ferrara, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a tale Amministrazione (**istruttoria-selezione su Amministrazione: Provincia di Ferrara**).

Se le UBA oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri ubicati nei territori della Provincia di Bologna, Modena e Ravenna, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a ciascuna Amministrazione nel cui territorio sono situati i ricoveri con le UBA oggetto di impegno/pagamento (**istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni**). In tal caso si procederà come di seguito indicato:

- α) viene individuata l'Amministrazione "titolare" (Amministrazione nel cui territorio è ubicato il maggior numero di UBA oggetto di impegno/pagamento) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate";
- β) A.G.R.E.A. segnalerà all'Amministrazione "titolare", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno UBA oggetto di impegno / pagamento ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti;

- χ) l'Amministrazione "titolare" esaminerà il contenuto di tali domande e comunicherà alle Amministrazioni "cointeressate" e ad A.G.R.E.A. le domande che devono avere una selezione "separata" indicando:
- le specie animali oggetto di impegno;
 - i relativi impegni di miglioramento indicati in domanda;
 - le altre Amministrazioni cointeressate (anche con riferimento a ricoveri che non hanno UBA oggetto di impegno/pagamento in relazione alla verifica delle B.P.Z.).
- δ) i beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento;
- ε) A.G.R.E.A. invierà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate;
- φ) le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a UBA oggetto di impegno/pagamento afferenti ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Sulle risorse di pertinenza di ciascuna Amministrazione competente graveranno:

- gli aiuti afferenti le domande con UBA oggetto di impegno/pagamento totalmente ricadenti nel proprio territorio;
- la quota di aiuto afferente le domande con UBA oggetto di impegno/pagamento ricadenti nel proprio territorio, anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

*La Misura 215 concorre all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile, pertanto **non sono ammissibili all'aiuto** UBA riferite a ricoveri aziendali ubicati nel territorio di altre Regioni.*

6. REQUISITI

Per accedere alla Misura 215, i richiedenti devono, per l'intero "periodo di impegno", possedere e rispettare i requisiti minimi e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007/2013". Anche i requisiti soggettivi definiti al paragrafo 5 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n.73/2009.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale.

I requisiti minimi e le condizioni di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle

particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura; in tal caso, pertanto, il rispetto delle B.P.Z. dovrà essere garantito non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente. Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori della Provincia di Ferrara resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero pertanto per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per "numero del ricovero" si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto), sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto da erogare per le UBA non controllabili.

6.1 Valutazione preventiva della domanda di aiuto

Come previsto dalla Misura 215, la valutazione del rispetto della B.P.Z. (**valutazione preventiva alla domanda di aiuto**) è differenziata a seconda della specie animale, ed in particolare:

- per la specie bovina (latte e carne) la valutazione preventiva dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale. Tale valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali.

Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito Ermesagricoltura. La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle check-list) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. Il rispetto della B.P.Z. verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a "Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere" del sistema I.B.A. L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. Il supporto informatico permetterà all'Amministrazione di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande;

- per le altre specie animali (ovino – latte e carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suino), il rispetto della B.P.Z. dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto. A tal fine, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva in allevamento utilizzando apposite check-lists le cui informazioni essenziali saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito Ermesagricoltura. La valutazione risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. L'esito della valutazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente

tecnico, qualora vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.. Il supporto informatico permetterà alle Amministrazioni territoriali di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell'istruttoria delle domande.

Per la valutazione preventiva, per ciascun ricovero ubicato nel territorio della Provincia di Ferrara e nei territori della Provincia di Bologna, Modena e Ravenna, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

6.2 Consistenza zootecnica

La consistenza zootecnica è riferita:

- al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alle caratteristiche strutturali dei ricoveri aziendali regolarmente autorizzati al momento della valutazione preventiva;
- alle categorie di animali così come definite dal Manuale tecnico. Tali categorie dovranno essere convertite, secondo una specifica tabella contenuta nel suddetto Manuale tecnico, al fine di riportare nella domanda di aiuto le categorie di animali previste dalla determinazione regionale n. 3511 dell'1/4/2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 - Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto. Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA dovranno essere adeguate alle B.P.Z. non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Per il presente bando, è concessa la possibilità alle imprese richiedenti di partecipare ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della concessione degli aiuti.

7. IMPEGNI

Gli impegni dei beneficiari decorrono secondo quanto stabilito dal Programma Operativo di Misura "Principali definizioni e abbreviazioni", e dovranno essere mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

Il richiedente con la presentazione della domanda di aiuto dovrà indicare gli impegni che intende assumere per ciascuna specie animale distinguendo tra:

- impegni di mantenimento;
- impegni di nuova introduzione.

Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007-2013.

7.1 Principi generali

La Provincia di Ferrara per le specie bovina, ovina, suina, avicola attiva tutti gli impegni di

miglioramento previsti dell'allegato 2 Mis. 215 al P.S.R. "Pagamenti per il benessere animale" inclusi quelli a priorità specifica come dettagliati nel Manuale tecnico deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 8/02/10.

La definizione degli impegni di nuova introduzione e di mantenimento è riportata nel Programma Operativo di Misura "Principali definizioni e abbreviazioni".

Le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione potranno essere iniziate anche prima della presentazione della domanda di aiuto e dovranno concludersi nei termini stabiliti.

Ferme restando le condizioni sopra esposte, per impegno di nuova introduzione si intende anche l'impegno in funzione del quale l'imprenditore abbia già realizzato e concluso, prima della presentazione della domanda di aiuto, parte delle operazioni preliminari che sono necessarie per assumere un impegno di miglioramento nel suo complesso (caso di impegni di miglioramento integrati che includono due o più operazioni).

Si sottolinea che saranno ammesse all'aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A): Management aziendale e personale sono impegni vincolanti, e pertanto devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti aree diverse; ad essi il richiedente deve obbligatoriamente aderire nella domanda di aiuto. L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione. Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi (oggetto di impegno/pagamento espressi in UBA) presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l'atto amministrativo di concessione e l'accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell'Amministrazione (vedi anche "Collegamento con Misura 121 dell'Asse 1 del P.S.R. 2007/2013 o altri contributi pubblici").

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007/2013" (livello minimo di applicazione dell'operazione). Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

Gli impegni di mantenimento sono quelli connessi ad operazioni preliminari conclusi in allevamento nel **triennio di riferimento che decorre dal 01/01/06 al 31/12/08.**

Gli impegni di nuova introduzione sono quelli connessi ad operazioni preliminari concluse nell'allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre il termine del periodo di precondizione, che precede la prima domanda di pagamento, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura. **Sono inoltre considerati preliminari ad impegni di nuova introduzione anche tutti gli interventi conclusi a decorrere dall'1/1/2009 al 26/7/2010.**

7.1.1 Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari.

Le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della presente Misura, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa.

Viene concesso all'imprenditore un periodo di precondizione legato alle diverse finestre di pagamento (vedere paragrafo 16. "Domande di Pagamento") per realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione e finalizzate al miglioramento del benessere degli animali in allevamento. Al termine di tale periodo, e per gli anni successivi al primo anno di impegno, dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti e mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

7.1.2 Piani di intervento

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione dovranno essere riportate in un Piano di Interventi (P.I.), firmato dal richiedente direttamente o da un proprio consulente tecnico.

Tale piano costituisce elemento necessario per la valutazione della domanda di aiuto in corso di istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che economico, e diventa elemento fondamentale e vincolante ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto presentata.

I Piani di Intervento dovranno:

- prevedere un tempo massimo per la realizzazione delle operazioni preliminari, con data di inizio lavori e di conclusione (effettiva o presunta);
- indicare se le operazioni correlate agli impegni abbiano o meno usufruito di finanziamenti pubblici (estremi delle domande di aiuto, delle norme e dei relativi atti amministrativi di concessione ed erogazione);
- indicare le modalità e/o gli strumenti con cui il richiedente fa fronte agli oneri economici e finanziari che le operazioni da realizzare comportano;
- contenere, per ciascun impegno di miglioramento del benessere animale, l'elenco delle operazioni preliminari che si intendono realizzare in allevamento;
- dettagliare le operazioni preliminari sopra riportate indicando gli acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere e/o la fornitura di servizi con data di inizio lavori, fatto salvo il caso in cui le operazioni preliminari beneficino di finanziamenti pubblici (es. Misura 121 del P.S.R. 2007/2013). Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita, per la fornitura di servizi si fa riferimento alla data di stipula del contratto, per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente;
- contenere una relazione tecnica descrittiva, firmata dal responsabile tecnico aziendale o da un tecnico abilitato, nella quale vengono individuati gli obiettivi di miglioramento da perseguire, con riferimento alle operazioni preliminari collegate gli impegni da adottare.

In ogni caso, l'esecuzione del P.I. allegato alla domanda di aiuto dovrà avvenire e concludersi entro

e non oltre il termine del periodo di precondizione, e pertanto prima della presentazione della prima domanda di pagamento. Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

7.1.3 Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici

Per favorire l'integrazione ed il collegamento tra gli Assi del P.S.R. 2007/2013, la Misura accorda priorità agli investimenti realizzati, da parte delle imprese agricole, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Misura 121 dell'Asse 1 "Ammodernamento delle aziende agricole" (vedi priorità definite nel P.S.R. e ulteriori specifiche riportate al paragrafo 12 punto 3 "Selezione delle domande di aiuto della Misura 215" del presente Avviso Pubblico).

Le operazioni preliminari relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini del corresponsione degli aiuti:

- ad impegni di nuova introduzione, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione, sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;
- ad impegni di mantenimento, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta, dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215. Resta inteso che, per poter beneficiare degli aiuti connessi ad impegni di mantenimento, l'impresa dovrà sempre presentare, contestualmente alla domanda di aiuto, richiesta di adesione per almeno un impegno di nuova introduzione.

È comunque fatto salvo quanto definito al paragrafo del Programma Operativo di Misura "Principali definizioni e abbreviazioni".

Le prescrizioni di cui al presente punto valgono anche per gli impegni le cui operazioni preliminari abbiano già beneficiato di finanziamenti previsti dalla Misura ex 1A del P.R.S.R. 2000/2006 o di altri finanziamenti pubblici.

8. PRESCRIZIONI GENERALI

Trattandosi di impegni pluriennali il richiedente è tenuto a garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla tipologia e/o dalla durata di validità del titolo di conduzione degli allevamenti posseduto all'atto di presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuto con obbligo di restituzione degli aiuti percepiti.

E' fatto obbligo alle imprese che aderiscono alla presente misura di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare, durante il periodo di impegno, l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti minimi e/o gli impegni assunti per una o più delle cause di seguito tassativamente elencate:

- causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo).

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi -come stabilito dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, e nel caso di variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, o nel caso di cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature e delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo;
- entro 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

9. AREE DI APPLICAZIONE

La misura si applica nell'intero territorio della Provincia di Ferrara.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007/2013, alla descrizione della misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007/2013 e nel P.R.I.P. di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 100499/2007.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007/2013, come recepiti nel P.R.I.P.

Per le aziende agricole che applicano impegni di miglioramento del benessere animale nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. n. 7 del 14/04/04 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/04 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/07.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/ADESIONE.

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni di miglioramento del benessere animale è **unica**, anche se le UBA oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Si precisa che AGREA e la Provincia di Ferrara non effettuano servizi di assistenza alla compilazione delle domande.

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP, per tutte le misure del PSR attivate.

L'impresa può presentare una sola domanda di aiuto/adesione a valere per il presente bando, anche se le UBA oggetto d'impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni. In merito alle competenze relative alla ricezione delle domande e modalità d'istruttoria/selezione si richiama anche quanto definito sul POM della misura 215 approvato con delibera della Giunta Regionale n° 387 del 08/02/10 e quanto descritto al paragrafo 5 "Beneficiari" del presente bando.

Non sono ammissibili all'aiuto UBA riferite a ricoveri aziendali ubicati in altre Regioni.

Le domande di aiuto di importo inferiore o uguale a 300,00 euro non potranno essere considerate ammissibili.

Le dichiarazioni generiche da riportare in domanda di aiuto sono indicate nella Modulistica di AGREA secondo quanto indicato nel POM approvato con delibera della Giunta Regionale n. 387 del 08/02/10 e sono comprensive delle Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

Le domande dovranno essere presentate **nel periodo compreso dal 26/04/10 al 26/07/10** così come indicato nella DGR n° 387/2010.

Le modalità di presentazione delle domande sono definite dal PSR 2007/2013, dal Reg. (CE) 1698/05, da A.G.R.E.A. e da quanto previsto dal Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni di A.G.R.E.A. .

Le domande di aiuto per la Misura 215 dovranno essere presentate unicamente utilizzando il Sistema Informativo Pratiche (SOP) di A.G.R.E.A. secondo le modalità da essa definite.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

10.1 Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un caa:

- la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda;
- Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti);
- La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa) insieme al suo fascicolo di allegati, **entro il terzo giorno feriale** successivo a quello di protocollazione, alla Provincia di Ferrara – Settore Agricoltura e Sviluppo Economico - Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – U.O.P.C. Produzioni Agricole - Ufficio O.C.M. e Produzioni Zootecniche – Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44100 Ferrara;
- **Orari di apertura dell'ufficio protocollo al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì** dalle 9.00 alle 13.00 e **il martedì** anche dalle 14.30 alle 16.30;
- I CAA potranno trasmettere le domande alla Provincia di Ferrara solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte dell'Amministrazione di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione;

10.2 Presentazione Semi – Elettronica Con Protocollazione Presso L'ente Competente:

- tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”.

Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli allegati, insieme ad una lettera di accompagnamento, direttamente alla Provincia di Ferrara – Settore Agricoltura e Sviluppo Economico - Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – U.O.P.C. Produzioni Agricole - Ufficio O.C.M. e Produzioni Zootecniche – Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44124 Ferrara;

- **Orari di apertura dell’ufficio protocollo al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì** dalle 9.00 alle 13.00 e **il martedì** anche dalle 14.30 alle 16.30 - telef. 0532 299761 e 0532 299772;
- La Provincia di Ferrara apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati;
- La Provincia di Ferrara registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”;
- In relazione alle scadenze indicate nel presente bando, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Ferrara;

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando, la data di ricevimento dell’istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: **“PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA”;**
- **data di ricezione presso la Provincia di Ferrara** nel caso di scelta della modalità: **“PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA”.**

10.3 Casi di non ricevibilità’:

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”),

saranno dichiarate **non ricevibili** e la Provincia di Ferrara comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza del presente bando o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

10.4 Quadro sintetico della decorrenza dei termini:

le domande di impegni per il benessere degli animali per l'annata agraria 2009/2010 dovranno:

- **essere protocollate entro il 26 Luglio 2010** sul sistema informatico di AGREA se presentate con la modalità **“PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOPPRESSO UN CAA”**;
- **pervenire alla Provincia di Ferrara entro le ore 13.00 del 26 Luglio 2010** se presentate con la modalità **“PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA”**.

10.5 Consistenza zootecnica

Tra le informazioni richieste si evidenzia che tale consistenza è riferita:

al dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua. Per tale dato si farà riferimento alla consistenza dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per l'annualità precedente. Qualora la consistenza media risultante dall'anagrafe (anno precedente) corrisponda ad una situazione aziendale strutturalmente mutata al momento di compilazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza media stimata per l'anno corrente o quella effettiva;

al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alle caratteristiche strutturali di ciascun ricovero aziendale (a tal fine, si specifica che il numero di animali dovrà essere uguale a quello utilizzato per la valutazione preventiva);

alle categorie di animali così come definite dalla determinazione regionale n. 3511 dell'1/04/2008 recante “Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 – Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale”.

Nella domanda di aiuto, oltre alle superfici agricole, dovranno essere indicati tutti i ricoveri aziendali afferenti all'impresa.

Per ogni singolo ricovero aziendale, così come individuato dal codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto e riportato nelle cartografie catastali allegare alla domanda, dovrà essere indicato il **numero di animali potenzialmente allevabili**, suddivisi per specifica categoria, utilizzando sempre il criterio di classificazione riportato dalla citata determinazione regionale n. 3511/2008.

Inoltre, tra i ricoveri aziendali, dovranno essere indicati i ricoveri in cui si intende far valere specifici impegni di miglioramento del benessere animale (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e, relativamente ad essi, dovrà essere indicato il **numero di animali oggetto di impegno/pagamento (UBA)**.

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 18 “Perdita dei requisiti e inadempimenti”, le U.B.A. ammissibili al sostegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Pertanto gli **animali effettivamente presenti nell'allevamento** durante il quinquennio di impegno, a favore dei quali sono messi in atto gli interventi di miglioramento e la cui consistenza sarà dichiarata ogni anno nella domanda di pagamento come parametro di controllo (cfr. paragrafo 11 relativo alle domande di pagamento), dovranno rispettare, come dato puntuale, la soglia massima di

capienza (**animali potenzialmente allevabili**) e, come dato medio annuo, quella minima di impegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) come di seguito rappresentato:

animali potenzialmente allevabili	$> / =$	animali effettivamente presenti nell'allevamento	$< / =$	UBA oggetto di impegno/pagamento
--	---------	---	---------	---

Per ciascuna tipologia di impegno, infine, si terrà conto del valore di premio base in modo tale da rispettare il livello massimo del sostegno, per specie animale/indirizzo produttivo, così come previsto nel P.S.R. 2007-2013 per la Misura 215.

La somma algebrica degli importi di “premio base” relativi agli impegni assunti su una determinata specie animale/indirizzo produttivo in un allevamento, indipendentemente dal numero di animali o di ricoveri su cui tali impegni sono applicati, non dovrà infatti superare il “livello massimo del sostegno” previsto per tale specie animale/indirizzo produttivo.

Non sarà possibile computare per un impegno valori di “premio base” parziali per rientrare nel tetto del massimale; non potranno quindi essere inseriti in domanda impegni che determinano il superamento del massimale.

10.6 Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

L'identificazione delle **superfici agricole** aziendali e della loro utilizzazione, anche se non collegate all'attività di allevamento, è un elemento che risulta fondamentale per:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Misura (Condizionalità);
- l'attribuzione delle priorità, che a vario livello, sono state definite nel presente bando;
- i casi in cui gli impegni per il benessere animale comportino un collegamento funzionale tra gli animali allevati e le superfici agricole utilizzate (es. passaggio ai sistemi di allevamento all'aperto o misto, predisposizione paddocks con superfici unitarie maggiori, ecc).

Per l'identificazione degli **animali** oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06 ed al Reg. (CE) n. 1122/09. In relazione alle diverse specie animali, il numero di animali U.B.A. equivalenti dovrà essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione stabiliti all'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06.

10.7 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegato, fatto salvo quanto disposto ai capitoli 6 e 7 “Requisiti” e “Impegni”, uno specifico attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di benessere animale rilasciato da Enti all'uopo preposti al titolare dell'azienda, ad un familiare, oppure ad uno dei soci o ad uno dei dipendenti.

Con la domanda di aiuto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l'esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- copia della relazione di “Valutazione Preventiva” prodotta con il software regionale I.B.A./B.P.Z. per tutte le specie animali allevate in azienda;
- copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di benessere animale (se già effettuato);

- documentazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di priorità (**modello di autocertificazione di priorità "allegato B" di cui al presente avviso pubblico compilato in ogni sua parte**).

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

10.7.1 Per gli impegni di nuova introduzione:

- a) Piano degli Interventi (di seguito definito P.I.) così come specificato nei precedenti capitoli 6 e 7 "Requisiti" e "Impegni":
- b) contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare in domanda di aiuto che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l'assunzione dell'impegno;

Nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, il PI potrà essere prodotto in forma semplificata e dovrà riportare gli estremi, degli atti di concessione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di aiuto AGREA) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio dei lavori e di realizzazione delle opere con la data effettiva o prevista di fine lavori. La rimanente documentazione sopra richiamata deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni.

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, il PI sarà quello previsto alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

10.7.2 Per gli impegni di mantenimento:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es. assistenza specializzata).

Le operazioni collegate agli impegni di mantenimento dovranno essere preliminarmente accertate in corso di istruttoria da parte dell'Amministrazione, al fine di determinarne l'ammissibilità agli aiuti.

In particolare, dovrà essere verificato che tutte le operazioni siano state regolarmente terminate o acquisite nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto (il triennio di riferimento decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2008).

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento AGREA.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni.

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica sarà quella di cui alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

10.7.3 Dichiarazioni da inserire nella domanda di aiuto

Nella domanda di aiuto il beneficiario dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, in particolare:

- che le opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente (solo per le opere già realizzate);
- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale sono state effettivamente concluse alla data indicata nella relazione tecnica o nel P.I.;

ovvero

- che le operazioni preliminari connesse agli impegni di miglioramento del benessere animale per le quali è stata indicata nel P.I. una data presunta di ultimazione dei lavori devono essere ancora concluse;
- di essere a conoscenza che, ai fini della concessione del sostegno, le operazioni preliminari devono essere conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla Misura 215;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla Misura comporta l'impegno a partecipare ad un corso di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio del periodo di impegno;
- per impegni che prevedono l'introduzione di nuove pratiche/tecniche gestionali di allevamento attraverso l'utilizzo anche di manodopera aziendale (es. registrazione dati per ricovero, piano controllo mastiti, ecc.), di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere introdotte o mantenute in atto le pratiche o le tecniche gestionali necessarie per l'assunzione degli impegni, secondo le finalità e le modalità previste dalla Misura;

- per impegni che prevedono la fornitura di servizi da parte di terzi, di essere a conoscenza che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, dovranno essere acquisiti ed utilizzati o mantenuti in essere i servizi necessari per l'assunzione dell'impegno;
- l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali" e/o "soggettive" e/o "a valenza locale" di cui al paragrafo 12 del presente bando.

10.8 Autocertificazione di priorità

L'eventuale possesso dei requisiti di priorità di tipo trasversale, tecnico e soggettivo viene autocertificato ai sensi del DPR 445/00 attraverso il modulo allegato "B" al presente bando.

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO, DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIBILITÀ

Si ribadisce che il numero di domande che potranno essere effettivamente finanziate fra quelle inserite in graduatoria sarà determinato, per ciascun bando, dalla previsione di spesa per le successive annualità di pagamento fino al 2013, secondo le modalità di calcolo stabilite dalla scheda di Misura del P.S.R. e meglio specificate al successivo paragrafo 14 "Entità dei pagamenti".

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (connesse sia agli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

In particolare, in corso di istruttoria, verrà verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda di aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento.

Nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile.

In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

L'Amministrazione provvederà alla formulazione, se necessario, delle graduatorie per specie animale in base ai criteri del presente bando e alla relativa approvazione con atto formale e adotterà gli atti di ammissibilità e concessione degli aiuti fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata tenendo conto degli oneri per le annualità successive fino al 2013 entro 120 giorni dalla data di trasmissione dell'ultima domanda cartacea al protocollo dell'Ente, fatte salve proroghe dovute alla gestione del Sistema Operativo Pratiche di AGREA.

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il P.I. non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare, varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel P.I. a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto, si sottolinea che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato.

11.1 Trasformazione di impegni

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto (trasformazione di impegni).

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE, PESI ATTRIBUITI E PRIORITÀ DI AIUTO DELLA MISURA 215

I criteri di priorità per la selezione delle domande sono stabiliti:

- nel P.S.R. integrato dal P.R.I.P., nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 11/02/08;
- dal "Meccanismo operativo di selezione per le misure e azioni dell'Asse 2" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 17/03/08;
- dal Programma Operativo della Misura 215 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 387 del 08/02/10.

I criteri di selezione si distinguono in: priorità di tipo trasversale, priorità di tipo territoriale, priorità di tipo tecnico e priorità di tipo soggettivo.

12.1 Priorità di tipo Trasversale

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità è sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali.

Nel Programma Operativo della Misura 215 e nel P.S.R., sono state indicate **priorità di tipo trasversale:** quali:

- *“allevamenti interessati da specifiche misure di biosicurezza oppure allevamenti interessati direttamente o ricadenti all'interno di aree o territori interessati da specifiche misure di lotta contro le principali malattie del bestiame.....”;*
- *“...allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento IPPC”.*

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità sarà sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali.

Nel caso in cui una azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal P.S.R. o dal presente bando (priorità territoriale a valenza locale), qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad una azienda che pur ricadendo in aree preferenziali, incluse quelle della Rete Natura 2000 o nelle ZVN non presenta le caratteristiche per l'attribuzione delle priorità trasversali.

Le priorità di tipo trasversale devono essere considerate inerenti a caratteristiche aziendali e saranno sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale.

Nella Tabella “A” che segue, si identificano dei livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali a cui corrispondono i relativi punteggi.

Le priorità relative alle “misure di biosicurezza” e alla “lotta alle malattie” sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie. Le priorità relative alla lotta alle malattie degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo per una azienda siano attribuibili anche le priorità relative alle misure di biosicurezza.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo alcune tipologie o categorie di allevamento. I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza o di corretta prassi igienica oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL.

Nella tabella “B” vengono indicate per ogni specie animale interessata i requisiti di biosicurezza che danno luogo a priorità e le modalità che certificano il possesso dei requisiti suddetti.

La priorità da attribuire in relazione alla lotta contro le principali malattie del bestiame a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti dovrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Tabella A

Livello di Priorità	Tipi di priorità trasversali			Punteggio
	Misure di biosicurezza	Lotta alle Malattie	I.P.P.C. Dir 96/61/CE	
1	X	X	X	5000
2	X	X		4000
3	X		X	3000
4	X			2000
5			X	1000

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio “biosicurezza” per le singole specie animali si farà riferimento alla seguente Tabella B che definisce i requisiti richiesti per le diverse tipologie di allevamento. Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto,

attribuendo ad esse il livello di priorità 4 stabilito in Tabella A.

Tabella B¹⁾

Definizione criterio biosicurezza			
Tipologia allevamento	<i>Requisito biosicurezza</i>	<i>Modalità di verifica</i>	<i>Autorità che comunica il possesso del requisito</i>
<i>Suino</i>	Qualifica sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio veterinario ASL
<i>Suino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino latte</i>	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte o da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano validato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL

¹⁾ L'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente (nazionale e regionale).

Attribuiti i punteggi relativi alle priorità territoriali e trasversali, le domande vengono ordinate applicando le priorità di tipo tecnico o di tipo soggettivo di successivamente indicate.

12.2 Priorità di tipo territoriale

Il PSR individua nei criteri territoriali un elemento di selezione; le priorità assegnate ai criteri territoriali sono attribuite alla **Superficie Agricola Totale** di una azienda, con esclusione delle superfici forestali, che ricade nelle aree preferenziali definite nel PRS e nel PRIP per la Misura 215.

Per la Provincia di Ferrara si riconoscono due tipi di priorità territoriale:

- **La priorità assoluta (Aree di tipo A)** viene data alle aree preferenziali disposte dalla Regione Emilia - Romagna, con specifico riferimento alle Aree Vulnerabili ai Nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle Aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Insieme queste due aree costituiscono una unica priorità territoriale; per cui dato che l'intera Provincia di Ferrara, considerata nei propri confini amministrativi è secondo il Piano di Tutela delle Acque in attuazione della Direttiva Nitrati, Area Vulnerabile ai Nitrati, **per individuare la priorità territoriale assoluta verranno considerate solamente le Aree della Rete di Natura 2000.**
- **La priorità territoriale subordinata (Aree di tipo B)** viene assegnata alle aree di Tutela naturalistica (priorità 1) Tutela idrologica (priorità 2) previste dal Piano Territoriale Coordinato Provinciale della Provincia di Ferrara (di seguito definito P.T.C.P.), approvato con DGR n° 20 del 20/01/1997.

Nella tabella sottostante viene riportata la corrispondenza fra le aree preferenziali proposte dal PSR e quelle individuate a livello provinciale.

Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica (PRIORITA' 1)	
Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR)	Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP)
Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale	Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale istituite a livello provinciale
Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica (PRIORITA' 2)	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 PTPR)	Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17 PTCP)
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA)	c'è corrispondenza dell'art. 32 del PTCP con l'art. 21 del D. Lgs. 152/99; tali aree coincidono con il l'art. 26 del PTCP
Zone di tutela dei dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)	Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei (art. 26 PTCP)

In caso di sovrapposizione territoriale subordinata, si avrà la priorità stabilita dalla seguente tabella:

PRIORITA'	Sovrapposizione aree riferite al PTCP
P1	Sovrapposizione 1+2
P2	Aree di priorità 1
P3	Aree di priorità 2

In base a tale criterio un territorio ricadente in una di queste aree preferenziali subordinate (o una loro sovrapposizione) non potrà mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree a priorità assoluta.

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree a prevalente tutela idrologica si assegna sempre priorità minima.

I pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B si riportano nella tabella sintetica riassuntiva espressi in valore numerico funzionale alla successiva definizione della graduatoria di merito:

	TIPO AREA	PESO
Tipo A	Rete Natura 2000	100
	ZVN	100
Tipo B	Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale + Art. 25 e/o Art. 17 e/o Art. 26	30
	Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale	20
	Zone di tutela naturalistica Art. 25	20
	Zone di tutela dei corsi d’acqua Art. 17	10
	Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei Art. 26	10

Il risultato della ponderazione verrà normalizzato a 100 attraverso un apposito software (che prende in considerazione la superficie complessiva dell’azienda) fornito dalla Regione Emilia Romagna (il risultato più alto ottenuto diventa pertanto 100) e poi arrotondato all’intero, determinando il punteggio effettivo che genera il secondo ordinamento di tipo territoriale.

Attribuiti i punteggi relativi alle priorità trasversali e territoriali, le domande vengono ordinate applicando le priorità di tipo tecnico o di tipo soggettivo di seguito indicate.

12.3 Priorità di tipo tecnico

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dalla Misura 215 del PSR, dall’Allegato 2 e così come meglio specificati dal “ Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

Come stabilito nel POM Delibera di Giunta regionale n. 387 del 08 febbraio 2010 le priorità tecniche così come di seguito riportato sono relative a :

a) Numero totale di impegni di nuova introduzione;

Il numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità trasversali e/o territoriali

b) Numero totale di impegni di mantenimento;

Il numero totale di impegni di mantenimento costituisce l’elemento ordinatore di secondo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.

c) Numero totale di impegni a priorità specifica;

Il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l’elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e di mantenimento, cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione e di impegni di mantenimento.

Tutte le priorità di tipo tecnico non sono oggetto di attribuzione di punteggi da parte dell’Amministrazione.

12.4 Priorità di tipo soggettivo

Le priorità soggettive sono definite:

- dalla misura 215 quali priorità di tipo verticale;
- dall'allegato 2 al PSR;
- dai "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" approvati nel Comitato di sorveglianza del 7/12/07.

12.4.1 Criteri di tipo soggettivo a valenza regionale

Tali priorità sono di seguito elencate secondo livelli di priorità decrescenti:

- 1) **Progetti collettivi di cui all'Asse 1:** impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'asse 1;
- 2) **Requisiti di professionalità e redditività:** nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – con la quale la Misura 215 è spesso strettamente collegata. In tale ambito i requisiti di professionalità e redditività attinenti a conduttori che realizzano le operazioni preliminari di cui alla Misura 215 attraverso l'attuazione della Misura 121, godono di maggiore priorità;
- 3) **Iscrizione ai libri genealogici:** limitatamente ai settori **bovino, ovino, suino**, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;
- 4) **Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica:** è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) **Aziende certificate biologiche:** è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

12.4.2 Criteri di tipo soggettivo a valenza provinciale

Tali priorità sono di seguito elencate secondo livelli di priorità decrescenti e dovranno essere applicate sempre in modo subordinato rispetto a quelle di valenza regionale sopra riportate.

- 1) **Imprenditori agricoli professionali** di cui al d. lgs. n. 99/04 e art. 2135 del Cod. Civ.;
- 2) **Imprese nelle quali l'azienda è condotta in corresponsabilità da imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni** alla data di presentazione della domanda iniziale di aiuto, ad un livello di partecipazione pari almeno al 50 % del totale;
- 3) **Impresa condotte da imprenditore donna**, individuato nella DGR n° 167/08, Allegato n. 4 - punto 11., dovrà essere mantenuto per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti;

4) **aziende che allevano animali della specie suina:**

- a) costruite o ristrutturate prima del 15 marzo 2004, che si ristrutturano conformemente ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 53/2004. Tale priorità viene riconosciuta ai ricoveri oggetto di impegno;
- b) che adeguano le recinzioni e i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell'ottenimento di qualifiche sanitarie.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo ” **Impresa condotta da giovane**” e con punteggio ex equo sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**”.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo ” **Impresa condotta da giovane**” e con punteggio ex equo, qualora non vi siano aziende con requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**”, sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “**età anagrafica: il più giovane**”.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo “**Impresa condotte da imprenditore donna**” e con punteggio ex equo sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “**età anagrafica: il più giovane**”.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

Tutte le priorità di tipo soggettivo non sono oggetto di attribuzione di punteggi.

13. MECCANISMO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

Nel caso in cui le risorse previste dal presente bando non siano sufficienti a soddisfare le richieste si procederà ad approvare specifiche graduatorie attraverso l'applicazione della procedura di selezione di seguito descritta.

La formazione delle graduatorie si basa su criteri di priorità di tipo trasversale, territoriale, di tipo tecnico e soggettivo.

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso pubblico le particelle dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR nel POA dell'Asse 2 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 11/02/08; e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 17/03/08 sue modifiche e integrazioni.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri trasversali, tecnici e soggettivi i richiedenti dovranno autocertificare anche sul modulo Allegato “B” il possesso dei requisiti di cui sopra al momento della presentazione della domanda. L'autocertificazione (barrata e compilata nelle parti apposite) dovrà essere allegata alla domanda cartacea presentata. Nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro i termini previsti per la presentazione della domanda, al richiedente verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla graduatoria di accesso al regime di aiuto. La Provincia provvederà alla selezione delle domande per specie

13.1. Meccanismo operativo per il calcolo del punteggio territoriale.

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più delle aree preferenziali. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri territoriali è un'operazione che permette di addivenire ad un ordinamento degli aventi diritto al beneficio della Misura 215.

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- a) Calcolo della superficie totale aziendale (così come definita nel POM della Misura 215) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- b) Calcolo della percentuale della Superficie totale aziendale ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla Superficie aziendale;
- c) Moltiplicazione di ciascun valore percentuale per il peso della relativa area preferenziale.

13.1.1 Sovrapposizione fra aree preferenziali.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengano definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali. Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti per le aree di tipo A, B si stabilisce che qualora su una superficie si sovrappongono più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

- 1) sovrapposizione di aree di tipo A;
- 2) sovrapposizione di un'area di tipo A e un'area di tipo B;
- 3) sovrapposizione di aree di tipo B;

Relativamente alla casistica di cui al punto 3 si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di tipo B non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di tipo A.

13.2 Attribuzione dei punteggi per i criteri trasversali.

In base alla casistica di cui alla tabella "A" di cui al punto 12.1 autocertificati nel modulo Allegato "B" ad ogni richiedente viene attribuito un punteggio come riportato nel paragrafo 12.

13.3 Meccanismo di formazione della graduatoria.

I pesi attribuiti al punto 12.2 vengono moltiplicati per la percentuale di superficie ricadente nelle aree preferenziali di cui trattasi, si determinano una serie di valori uno per ciascun richiedente ordinati in una scala di merito. Ciascun valore viene normalizzato ad una scala numerica da 1 a 100 eseguiti gli opportuni arrotondamenti (il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite) attribuendo al valore più alto nella scala di merito il valore 100 e decrescendo fino al valore minimo in misura proporzionale.

Alla graduatoria di merito territoriale ordinata per punteggi decrescenti da 100 a 1 vengono sommati gli eventuali punteggi trasversali.

Tutti i beneficiari che avranno ottenuto lo stesso punteggio derivante dalla somma dei punti

trasversali e territoriali verranno a loro volta ordinati in base alle priorità tecniche e soggettive così come definite nel paragrafo 12 ai punti 12.3, 12.4.1, 12.4.2.

Qualora nella graduatoria così ottenuta, vi siano condizioni di parità di punteggio, si provvederà in mancanza di risorse economiche, al finanziamento del richiedente più giovane.

13.4 Approvazione delle graduatorie, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti.

L'Amministrazione provvederà a formare una graduatoria/elenco delle domande sulla base dei dati dichiarati ed autocertificati, se disponibili, **entro 120 giorni dalla data di trasmissione dell'ultima domanda cartacea al protocollo dell'Ente** (considerando anche i giorni relativi ad eventuali ritardi ammessi).

E' facoltà dell'amministrazione approvare solo un elenco di beneficiari, senza l'attribuzione di punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione, qualora la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili. Potranno essere predisposte proroghe condizionate da esigenze operative segnalate da AGREA.

Decorso tale termine saranno approvate le graduatorie/elenchi in via definitiva e sarà comunicata l'ammissibilità e la non ammissibilità all'aiuto delle domande.

Tali graduatorie/elenchi non costituiscono diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato dall'esito favorevole degli accertamenti relativi alle autocertificazioni. L'aiuto concesso all'ultima domanda collocata in posizione utile nelle diverse graduatorie approvate sarà commisurato alle risorse disponibili (pagamento parziale) anche se sono stati richiesti aiuti per importi superiori. Le eventuali domande in posizione utile nelle graduatorie non interamente finanziabili a causa della non completa copertura del loro fabbisogno con la disponibilità finanziaria, previa comunicazione dell'Ufficio Istruttore dovranno essere formalizzate accettando le risorse parziali.

In caso di mancata accettazione o di rinuncia esplicita del beneficiario, si procederà ad ammettere al sostegno le domande che seguono nell'ordine della graduatoria fino alla completa assegnazione delle risorse disponibili.

14. ENTITÀ DEI PAGAMENTI

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA. L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) è indicata dalla Misura 215 ed è stata calcolata su base annua. Inoltre, per alcune specie animali previste dalla Misura, il sostegno è stato differenziato in relazione alla specializzazione/indirizzo produttivo, in particolare:

Specie animale/Indirizzo produttivo	Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)
Bovino da latte per latte alimentare	202,58
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto	75,85
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto	242,64
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto	193,68
Ovino (Latte e/o Carne)	80,33
Galline Ovaiole	60,00
Pollo da carne	23,33
Suino	35,30

Si specifica che per quanto riguarda il bovino da carne linea vacca-vitello ciclo misto dovrà essere applicato il sostegno già definito per la linea vacca-vitello ciclo chiuso.

Si specifica altresì che la Misura non stabilisce il livello di sostegno attribuibile al vitello a carne bianca, pertanto i pertinenti impegni di miglioramento previsti all'Allegato 2 del P.S.R., e meglio definiti dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013", non potranno essere applicati a tale indirizzo produttivo. Resta inteso che l'accesso al regime di aiuto per le imprese agricole che allevano vitelli a carne bianca potrà avvenire solo dopo l'approvazione, da parte dei competenti organi comunitari, della modifica della Misura 215 del PSR 2007-2013.

La Misura fissa anche il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale (Euro/UBA).

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti saranno corrisposti in relazione al tipo di impegni richiesti in domanda per il numero delle UBA ad essi assoggettate, e suddivisi tra impegni di mantenimento e impegni di nuova introduzione. Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione. Il livello del sostegno per ogni singolo impegno di nuova introduzione sarà dato dal prodotto del "premio base" proprio dell'impegno per il numero di UBA oggetto di impegno/pagamento associate ad esso; per gli impegni di mantenimento l'entità del premio base è ridotta del 50%.

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità.

La domanda di pagamento di ogni anno dovrà fare riferimento, all'entità del sostegno riferito a ciascun impegno, espresso in Euro/UBA, per il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento secondo quanto di seguito riportato:

- 1) prima domanda di pagamento: 100% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 2) seconda domanda di pagamento: 80% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 3) terza domanda di pagamento: 60% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;

Il massimale aziendale (in Euro) è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno e di pagamento.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto, salvo quanto specificato al paragrafo 11 "Domande di pagamento" del POM approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 387 del 08/02/10.

14.1 Cumulabilità dei sostegni

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Allo stesso modo non sono previste incompatibilità né limiti di cumulabilità con le indennità compensative in zona svantaggiata previste dalle Misure 211 e 212.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte domande prima di effettuare il pagamento per verificare eventuali incongruenze con i dati riportati nelle relative banche dati gestionali.

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI IMPEGNO E MODALITA' DI COMPILAZIONE

Il periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto è compreso tra il **26/04/10 e il 26/07/10** fatte salve diverse disposizione di AGREA per la presentazione delle domande sul SOP (sistema operativo pratiche).

Per la modalità di compilazione delle domande di aiuto si precisa che queste dovranno fare riferimento esclusivamente all'utilizzo del sistema SOP di AGREA secondo la procedura predisposta.

I soggetti abilitati sono:

- 1) I Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA;
- 2) I singoli beneficiari (Utenti Internet) relativamente alle domande relative al proprio CUA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>)

16. DOMANDE DI PAGAMENTO

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) n. 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti per impegni di miglioramento del benessere animale durante il periodo di impegno solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A..

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono avere , concluso le operazioni preliminari e trasmettere all'Amministrazione, unitamente alla domanda di pagamento, la richiesta di verifica di fine lavori e la documentazione consuntiva completa; tale documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Sono previste tre finestre annuali (in febbraio, in giugno ed in ottobre) in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento; per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo/finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento.

16.1 Informazioni contenute nella domanda di pagamento

La domanda di pagamento conterrà l'indicazione degli impegni desunti dalla domanda di aiuto e riferiti al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento così come approvati nell'atto di concessione; il beneficiario dovrà aggiornare annualmente, in ciascuna domanda di pagamento:

- il dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua. Per tale dato si farà riferimento alla consistenza dichiarata nell'anagrafe regionale delle aziende agricole per l'annualità precedente. Qualora la consistenza media risultante dall'anagrafe (anno precedente) corrisponda ad una situazione

aziendale strutturalmente mutata al momento di compilazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza media stimata per l'anno corrente o quella effettiva;

- il dato degli animali effettivamente presenti in ciascun ricovero oggetto di impegno al momento di presentazione della domanda di pagamento (dato finalizzato all'effettuazione del controllo).

La domanda di pagamento conterrà poi anche le indicazioni relative all'utilizzazione delle superfici aziendali (piano colturale) e l'indicazione di un conto corrente bancario o postale obbligatoriamente intestato al beneficiario, sul quale eseguire il pagamento.

16.2 Documentazione della prima domanda di pagamento

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento.

Tali documenti saranno differenziati a seconda che le operazioni preliminari siano connesse ad impegni di nuova introduzione o impegni di mantenimento.

Nel caso di impegni di nuova introduzione alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata);
- d) documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- e) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta, una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda AGREA). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera e).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

16.2.1 Dichiarazioni relative alla prima domanda di pagamento

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del

benessere animale.

16.3 Controlli relativi alla prima domanda di pagamento

I controlli che saranno eseguiti sul 100% delle prime domande di pagamento consistono in un accertamento finale di tipo tecnico/amministrativo, che comprenderà una visita sui ricoveri aziendali.

Tali controlli, limitatamente agli impegni aggiunti in ampliamento, saranno effettuati anche in relazione alla prima domanda di pagamento annuale successiva ad un ampliamento di impegno.

Al momento del controllo tecnico-amministrativo il funzionario incaricato verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le operazioni e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, o che sia decorso senza rilievi il periodo di “silenzio assenso” nei Comuni e per le opere che lo prevedono;
- che gli impegni di mantenimento siano stati effettivamente mantenuti in azienda e che a carico delle operazioni preliminari ad essi collegate non si siano verificate modifiche o variazioni sostanziali;
- che le operazioni preliminari relative a gli impegni di nuova introduzione siano state ultimate e realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215.

Nel caso di operazioni preliminari che abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione, ai fini del controllo dovranno essere opportunamente richiamati gli estremi degli atti relativi all'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, dell'eventuale controllo in loco, e di liquidazione emessi da parte dell'Amministrazione che ha erogato i finanziamenti.

Le risultanze dei controlli effettuati dall'Amministrazione per procedure connesse all'attuazione di altri finanziamenti pubblici (per es. Misura 121) potranno ritenersi valide anche per l'accertamento finale delle operazioni preliminari connesse agli impegni oggetto di pagamento della Misura 215. Pertanto l'Amministrazione potrà decidere di non effettuare la visita di controllo aziendale prevista sul 100% delle aziende beneficiarie, fermo restando l'obbligo di verifica di tutte le condizioni specifiche connesse al pagamento degli aiuti (operazioni preliminari o parti di esse non oggetto di finanziamento pubblico, numero di UBA dichiarate in domanda dal beneficiario ed oggetto di impegno/pagamento, ecc.)

In sede di verifica finale delle domande di pagamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione o gestione delle operazioni.

Su un campione del 5% delle domande, estratto da AGREA, saranno condotti inoltre specifici **controlli “in loco”** ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) 1975/06. Tali controlli dovranno verificare, in ciascuno dei ricoveri oggetto di impegno:

- che gli animali effettivamente allevati (come consistenza media non siano inferiori alle UBA oggetto di impegno / pagamento);
- che gli animali effettivamente presenti, (come consistenza puntuale non superino e non abbiano superato nel periodo a cui è riferito il controllo, il numero di animali potenzialmente allevabili, e che questi siano in regola con le norme di identificazione e registrazione degli animali);
- che siano rispettati gli impegni e vincoli previsti dalla Misura.

Se nell'ambito del controllo sulla consistenza zootecnica effettuato nel corso di una annualità di impegno fosse riscontrata una presenza media sul periodo parziale (dal momento di presentazione

della domanda di pagamento al momento di controllo) inferiore al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, si dovrà programmare il completamento del controllo dopo il termine dell'annualità, per il riscontro del dato medio annuale.

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno (salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Una quota del campione controlli in loco sarà inoltre assoggettata al controllo di condizionalità; il sub campione condizionalità dovrà essere corrispondente almeno all'1% dei beneficiari della Misura; potranno essere considerati a tal fine i controlli effettuati sulla condizionalità sui medesimi beneficiari anche se derivanti da estrazioni riferite ad altre Misure o alla domanda unica.

16.4 Domande di pagamento successive alla prima

Il controllo delle domande andrà eseguito, da parte dell'Amministrazione, secondo le modalità che verranno stabilite da AGREA.

Per tali controlli valgono le indicazioni sul controllo in loco già definite per la prima domanda di pagamento.

Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale. Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

16.4.1 Cambi Beneficiario/Subentro Impegni

Nel caso in cui, nel corso d'esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15/09/03;

Le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da AGREA devono essere conformi a quanto contenuto nel paragrafo 13 "Cambio di beneficiario" del POM di cui alla delibera di Giunta regionale n. 387 del 08/02/10.

16.4.2 Casi particolari verificabili durante il periodo di impegno

Fermo restando quanto stabilito dalla Misura 215, e cioè che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno il beneficiario dovrà procedere come rispettivamente indicato, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno:

A) Variazioni in diminuzione dell'impegno

Il beneficiario che intendesse ridurre l'impegno (sia come numero di UBA oggetto di

impegno/pagamento che come tipologia di impegni adottati), dovrà presentare, prima della domanda di pagamento, una “**domanda di variante**” alla domanda di aiuto, allegando documentazione tecnica o note esplicative in merito alle motivazioni di tale richiesta.

Sulla domanda di variante l’Amministrazione effettuerà un’istruttoria e rilascerà una nuova concessione o, in alternativa esprimerà il proprio diniego.

Nello stesso atto, l’Amministrazione definirà gli importi oggetto eventualmente di riduzione/restituzione.

Gli unici casi in cui l’Amministrazione potrà non esigere la restituzione degli aiuti già erogati sono quelli derivanti da riduzione del numero di animali allevati o degli impegni per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, così come previste dall’art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006;

B) Variazioni dovute a circostanze eccezionali o cause di forza maggiore.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali dovranno essere notificate dai beneficiari nei termini previsti dal precedente paragrafo 8 “Prescrizioni generali” e debitamente accertate da parte dell’ Amministrazione. Verrà accertato se esistono le condizioni tecniche e amministrative affinché il beneficiario possa continuare ad applicare gli impegni e a godere del diritto all’aiuto per il numero di UBA ammissibili al pagamento. Tali UBA potranno al massimo corrispondere al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento riportato nella domanda di pagamento precedente al momento in cui sono sopravvenuti i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. In ogni caso resta fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 1 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e dall’art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 per le cause di forza maggiore e/o per le circostanze eccezionali.

Se il beneficiario al quale sono state riconosciute le condizioni di circostanza eccezionale o causa di forza maggiore è in grado di ripristinare le originarie condizioni dell’allevamento entro il termine per la presentazione della successiva domanda di pagamento, l’Amministrazione potrà ammettere la prosecuzione dell’impegno, per le annualità successive, alle medesime condizioni predeterminate nell’originario atto di concessione. Viceversa, se le riduzioni di impegno rivestono carattere permanente, il beneficiario prima della successiva scadenza annuale della domanda di pagamento, dovrà presentare apposita “**domanda di variante**” in diminuzione.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali si verificano a ridosso della scadenza annuale della domanda di pagamento (febbraio, giugno, ottobre), nell’atto in cui l’Amministrazione accerta l’esistenza di tali condizioni, può essere concessa la possibilità di uno slittamento (una tantum) della presentazione della domanda di pagamento alla finestra successiva, fermo restando il mantenimento del periodo di impegno;

C) Variazioni dell’assetto strutturale aziendale non connesse con l’impegno

Le modifiche dell’assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessino ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle B.P.Z..

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di “Valutazione preventiva”

e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

La Provincia di Ferrara, fatto salvo quanto successivamente indicato in merito ai cambi di beneficiario, accerterà la permanenza del requisito di ammissibilità e confermerà, nel caso, la concessione.

16.5 Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento sarà compiuta secondo le disposizioni che dovranno essere definite da A.G.R.E.A. per le domande di pagamento della Misura 215.

17. CONTROLLI

Per poter garantire la controllabilità della Misura, i beneficiari dovranno annotare obbligatoriamente, sui registri di carico e scarico aziendale, il numero del ricovero a cui si riferisce ciascun movimento dei capi registrato. Potranno valere a questo fine anche altre forme di registrazione analitica dei movimenti dei capi che le aziende beneficiarie abbiano già in uso, purché idonee a permettere l'individuazione delle consistenze di animali di ciascun ricovero aziendale sottoposto a impegno.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 e sue modifiche ed integrazioni - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/09, recepito con DGR n. 330 del 08/02/10 da parte della Regione Emilia-Romagna .

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007/2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

La Provincia di Ferrara effettuerà i controlli anche in base al DPR 445/2000 per accertare la veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

17.1 Sanzioni

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio** si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui di seguito si riportano i principali aspetti:

- 1) In base a quanto disposto dalla Legge 689/1981 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 sono quelle previste dalla Legge 898/1986;
- 2) In base alla Legge 898/1986 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- 3) L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o

altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro;

- 4) In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/1981 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/1986 le sanzioni amministrative si applicano solo in presenza di indebiti percepimenti conseguenti ad esposizione di dati o notizie false;
- 5) L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera c della Legge 898/1986 il "ministro competente, o un funzionario dal lui delegato". Per le materie di competenza delle Regioni e per le materie ad esse delegate, l'ordinanza ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta Regionale o da funzionario da lui delegato. La Regione Emilia - Romagna, per necessità di carattere metodologico e di assetto istituzionale ha optato per la trasmissione delle pratiche alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane competenti per territorio ed ha indicato come Enti ai quali inviare i fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori di cui alla L.898/1986 le Province e le Comunità Montane (nota prot. n° AAG/APA/05/37384);
- 6) La legge prevede, peraltro, che fino al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione;
- 7) E' possibile pagare la sanzione amministrativa, nell'importo determinato dal verbale di contestazione, anche prima dell'adozione, da parte della Provincia di Ferrara, dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento;
- 8) La procedura che la Provincia di Ferrara, quale organismo incaricato dei controlli, deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - a) la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/1986 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
 - d) il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;
- 9) Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad Euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, la Provincia di Ferrara, quale organismo incaricato del controllo, dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Per quanto riguarda le sanzioni relative alle misure che interessano le superfici ed i capi animali, si fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3508/1992e 2419/2001.

Per quanto sopra non specificato si rimanda al D.M. n. 30125 del 22/12/2009.

18. PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

Per i casi di “inadempimento” (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18 e 23 del Reg. (CE) 1975/2006 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il “**recupero degli importi indebitamente percepiti**” (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

18.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per impegni di miglioramento del benessere degli animali .

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 2 del Regolamento n. 1975/2006.

In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

18.2 Difformità di UBA

Per i casi di “difformità” delle UBA si rimanda in particolare all'art. 17 del Reg. (CE) 1975/2006, e a quanto specificato al paragrafo 11 “Domande di pagamento”. Per le specie diverse dai bovini ed ovicapri (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l'applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall'Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

18.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell'Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”. Gli stessi devono essere rispettati per l'intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 ed all'art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l'individuazione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell'art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006.

19. CONTROLLI DELLA CONDIZIONALITÀ E DELLE BUONE PRATICHE ZOOTECNICHE

Ai fini del rispetto della Condizionalità si richiamano:

- il Reg. (CE) n. 73/2009, artt. 4, 5 e 6 e Allegati II e III;
- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009

In applicazione dell'art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (GURI n. 303 del 31 dicembre 2009) e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Ai fini dell'attuazione dei controlli di Condizionalità si richiamano inoltre:

- il Reg. (CE) n. 1975/2006;
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell'Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l'applicazione dell'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

20. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;
- L.R. n. 21/01 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- Reg.(CE) n. 1290/05 "Regolamento relativo al finanziamento della politica comune";
- Reg.(CE) n. 1698/05 "Regolamento sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Reg.(CE) n. 1974/06 "Disposizioni applicative del Reg. (CE) 1698/05";
- Reg.(CE) n. 1975/06 "Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 per l'attuazione di procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale";
- Reg.(CE) 73/09 Modifica i Reg. (CE) 1290/05, 247/06, 378/07 e abroga il Reg.(CE) 1782/03;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4161 in data 12/09/07;
- PRIP approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 100499/2007;
- Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che approva il meccanismo di selezione e la

- delimitazione;
- Delibera di Giunta Regionale n. 424 del 31/03/08 che modifica la delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR;
 - Decreto Ministeriale 30125/09 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.(CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale “recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 08/02/10;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1006/08 “Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata” e sue modifiche ed integrazioni;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 08/02/10 “Approvazione Programma Operativo Misura 215 “;
 - Convenzione tra l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia – Romagna e la Provincia di Ferrara siglata in data 20 dicembre 2001 e prorogata al 31 dicembre 2007 con determinazione n. 3530 del Direttore di AGREA per l’Emilia -Romagna;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 08/02/10 “Assegnazione agli Enti territoriali della riserva di premialità”.

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Cartografia di competenza provinciale ed estremi di approvazione dei singoli tematismi

- Aree individuate nel PTCP della Provincia di Ferrara approvato con deliberazione di Consiglio n. 129/86440 del 14/11/2007 e n. 150/100499 del 12/12/2007:
 - a) Art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (corrispondente all’art. 19 del PTPR);
 - b) Art. 25 – zone di tutela naturalistica (corrispondente all’art. 25 del PTPR);
 - c) Art. 17 –zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (corrispondente all’art. 17 del PTPR);
 - d) Art. 26 – zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (corrispondente all’art. 28 del PTPR);
 - e) Art. 32 – zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (corrispondente all’art. 21 del D. Lgs. 152/99);
- Determinazioni Dirigenziali del Servizio Produzione e Sviluppo Agricolo della Provincia di Ferrara n° 21053/08 e n° 21093/08 – adozione Cartografia provinciale

21. PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/03, si informa che i dati personali di cui alla presente verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all’istanza;
- conservati presso l’Ufficio Agricoltura Sostenibile.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.

22. ISTRUTTORIA

I procedimenti di istruttoria di accertamento delle autocertificazioni e di proposta graduatoria sono a carico della Provincia di Ferrara – Settore Agricoltura e Sviluppo Economico - Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – U.O.P.C. Produzioni Agricole - Ufficio O.C.M. e Produzioni Zootecniche – Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44124 Ferrara;

il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Ghinello Luigi Posizione Organizzativa “U.O.P.C. Produzioni Agricole” e-mail: luigi.ghinello@provincia.fe.it;

l’ufficio presso cui è possibile l’accesso agli atti: ” Provincia di Ferrara – Settore Agricoltura e Sviluppo Economico - Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – U.O.P.C. Produzioni Agricole - Ufficio O.C.M. e Produzioni Zootecniche”;

Per informazioni rivolgersi a Luigi Ghinello 0532/299761, Riccardo Martinelli 0532/299772, Lorenzo Ferro 0532/299792 – Fax 0532/299743, e-mail: luigi.ghinello@provincia.fe.it ; Riccardo.martinelli@provincia.fe.it ; lorenzo.ferro@provincia.fe.it .

Sito Internet: <http://www.provincia.fe.it/agricoltura>